

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23.04.2024

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Limitatamente al saldo del comparto di gestione del TFR, in cui confluisce il TFR maturando, TFR pregresso, premio di produttività e trasferimenti da altri fondi pensione, gli iscritti possono chiedere un'anticipazione dell'ammontare accumulato.
- 1.2 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione dell'anticipazione in base a quanto previsto a valere sul montante definito ai sensi del precedente comma, e comunque in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento del Fondo.
- 1.3 Non è ammessa la concessione di anticipazioni sul comparto conti individuali degli iscritti.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione dell'iscritto, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'iscritto.
- 2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di permanenza dell'iscritto nelle forme di previdenza complementare sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale, purché sia debitamente certificata.
- 2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'iscritto in qualsiasi momento.
- 2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.
- 2.5 La richiesta di anticipazione è reiterabile, anche in riferimento a una medesima causale. Per le anticipazioni per ulteriori esigenze, le richieste successive alla prima, ai fini dei limiti massimi stabiliti, scontano gli importi di precedenti anticipazioni. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione per tale causale non potranno, in ogni caso, eccedere l'80 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

- 2.6 Non sarà possibile richiedere una nuova anticipazione per qualsiasi causale, se non si è provveduto ad inviare tutta la documentazione definitiva di una precedente richiesta. Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di restituire totalmente o parzialmente le somme indebitamente percepite, comprensive o meno delle ritenute fiscali, altrimenti l'importo non giustificato e non restituito verrà detratto dalla successiva eventuale richiesta di anticipazione nel caso in cui la posizione sia capiente.
- 2.7 Per tutte le richieste di anticipazioni di iscritti rispetto ai quali sia stato notificato al Fondo un finanziamento con cessione del quinto, l'erogazione è subordinata ad apposita liberatoria della Finanziaria. Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo spettante in quanto le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie (pari a 1/5).
- 2.8 Il Fondo non è responsabile per l'erogazione dell'anticipazione in presenza di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia della posizione di previdenza complementare se la Finanziaria non ha provveduto a notificare al Fondo l'apposizione del vincolo. L'iscritto, con la presentazione della richiesta di anticipazione, esplicitamente consente ed autorizza il Fondo a comunicare alla Società Finanziaria i dati, se richiesti, relativi all'ammontare della propria posizione previdenziale.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 100% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 80% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 Ai fini dell'anticipazione, l'ammontare del montante accumulato nel Comparto di gestione del TFR viene determinato alla data di chiusura dell'esercizio di cui all'ultimo bilancio approvato, con la maggiorazione dei versamenti successivi.
- 3.3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'iscritto in un'unica soluzione. Su richiesta dell'iscritto, il Fondo comunicherà le modalità operative per il versamento dei contributi reintegratori.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo. La richiesta potrà essere presentata anche in formato digitale all'interno dell'area riservata all'iscritto del sito web del Fondo.
- 4.2 L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'iscritto.
- 4.3 La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione della richiesta corredata di tutta la documentazione prevista per le singole fattispecie. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione allegata, l'anticipazione viene erogata indicativamente entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda e comunque, per temporanee ed oggettive ragioni tecnico/organizzative, non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Qualora la documentazione non pervenisse al Fondo entro un anno dalla data di richiesta di integrazione, si procederà d'ufficio all'annullamento della domanda di anticipazione.

- 4.4 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di iscritti che, successivamente, dovessero risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione, ovvero nel caso in cui il richiedente non invii la documentazione definitiva.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'iscritto per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'iscritto e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'iscritto beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente, attestante la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
 - copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o il figlio/i è necessario presentare il suddetto documento anche per tali soggetti;
 - stato di famiglia ovvero altro documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente, (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità, se la richiesta è per il figlio, o un estratto del certificato di matrimonio, se la richiesta è per il coniuge), da presentare nel caso l'anticipazione venga richiesta per il coniuge o figlio/i;
 - copia delle fatture/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente documentate dell'avvenuto pagamento, emesso con data non antecedente i 120 giorni dalla data di richiesta dell'anticipazione al Fondo;
 - preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'iscritto dovrà comunque trasmettere al Fondo, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, la fattura o ricevuta fiscale delle spese effettivamente sostenute. L'aderente si impegna a restituire la differenza nel caso in cui la fattura/ricevuta fiscale presentata a consuntivo risulti inferiore al preventivo.
 - in caso di documentazione probatoria delle spese sostenute/da sostenere emessa all'estero,

presentazione della traduzione giurata della stessa e, qualora la spesa sia stata sostenuta in valuta diversa dall'euro, la data in cui è stata effettuata al fine di individuare il corretto tasso di cambio.

- il consenso al trattamento dei dati personali anche da parte del coniuge o del/i figlio/i nel caso di richiesta a favore di questi ultimi;
- nel caso in cui l'iscritto abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo: attestazione della società finanziaria di estinzione del debito o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione. Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione, o nel caso in cui l'iscritto presenti la richiesta di Anticipazione sprovvista della liberatoria, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'iscritto richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante;
- autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c., nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un minore o sottoposto a tutela.

La mancata o parziale presentazione della documentazione giustificativa dell'anticipazione erogata sulla base di preventivi comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'iscritto per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione, per sé, per i figli o per il coniuge in comunione dei beni. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 L' Anticipazione può essere richiesta se l'immobile risulti, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo:
- intestato all'iscritto o ai figli. È ammessa l'anticipazione anche qualora l'acquisto dell'immobile risulti effettuato solo dal coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto successivamente alla data del matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
 - destinato a "prima casa di abitazione" dell'iscritto, di suo figlio o del coniuge in comunione dei beni, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.
 - acquistato a titolo oneroso.
- 6.3 È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:
- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'iscritto, dei suoi figli o del coniuge in comunione dei beni;
 - acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente, dei figli o del coniuge in comunione dei beni e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
 - acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

6.4 L'Anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- per estinguere contratti di mutuo "in itinere".

6.5 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'iscritto o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

6.6 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione di compravendita (rogito). Tra la data del rogito e la richiesta di anticipazione non devono essere trascorsi più di 18 mesi; se il rogito notarile non è ancora stato stipulato è necessario produrre copia del contratto preliminare di compravendita registrato, con data non antecedente i 180 giorni dalla data di richiesta di anticipazione al Fondo. In tal caso l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia dell'atto notarile di compravendita entro 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione. In caso di acquisto all'asta, decreto di trasferimento o, in assenza, verbale di aggiudicazione dell'immobile e ricevuta del pagamento effettuato

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti, con l'impegno a produrre copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione entro 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre: l'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà); il certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale, avente data e protocollo non anteriore a 18 mesi dalla richiesta, ovvero autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori, avente data non anteriore a 18 mesi dalla richiesta. In caso di lavori non ancora ultimati, la concessione edilizia; le fatture o ricevute in regola con la normativa fiscale che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.). In caso di presentazione di preventivi, il richiedente deve far pervenire al Fondo le fatture con dettaglio delle spese sostenute, entro e non oltre 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, documentazione comprovante il rapporto di parentela (stato di famiglia, estratto dell'atto di nascita, documentazione comprovante l'adozione/riconoscimento), consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016; copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di richiesta a favore dei figli minori o soggetti sottoposti a tutela: autorizzazione del competente giudice tutelare.

- 6.7 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
- 6.8 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'iscritto dovrà informare il Fondo, fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'iscritto non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione. La mancata o parziale presentazione della documentazione giustificativa dell'anticipazione, erogata sulla base di preventivi, comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Nel caso in cui l'iscritto abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo è necessario allegare l'attestazione della società finanziaria di estinzione del debito, oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione. In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'iscritto per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 **Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.**
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte

diverso dal precedente. Tali interventi comportano il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 L'Anticipazione non può essere richiesta a fronte di oneri sostenuti per l'acquisto di mobili di arredamento ed elettrodomestici o per interventi ricadenti nelle regolamentazioni di ecobonus o superbonus che non comportino l'effettivo esborso economico a carico dell'iscritto.

7.6 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'iscritto i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
- d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'iscritto e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

7.7 Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

7.8 In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela, documento di identità e consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal figlio o, se minorenni o sottoposti a tutela, dall'avente diritto.

7.9 In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione. In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite

dall'iscritto attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'iscritto e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.10 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

7.11 Nel caso in cui l'iscritto abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo occorre produrre: attestazione della società finanziaria di estinzione del debito oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione. In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'iscritto

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'iscritto per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'iscritto al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

8.3 Nel caso in cui l'iscritto abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo occorre produrre: attestazione della società finanziaria di estinzione del debito oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione. In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.